



SERVIZI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO SOVVALLI
CIG 795603254D

DISCIPLINARE DI GARA

ISONTINA AMBIENTE S.r.l.

34077 Ronchi dei Legionari (GO) – Via Cau de mezo n.10 - Tel. +39 0481 770611 – Fax +39 0481 770633
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Gorizia n.01123290312
Capitale Sociale Euro 11.469.730,24 interamente versato

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n.3 del 25.03.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di trasporto e smaltimento sovralli.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

L'Appalto prevede come luogo di esecuzione, inteso come luogo dal quale devono essere prelevati i sovralli, l'impianto di compostaggio in località Gesimis, 5 a Moraro (GO) - codice NUTS ITH43.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è Giuliano Sponton, Direttore generale di IS.A.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, costituito dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 2) Schema di Contratto;
- 3) Bando di gara;
- 4) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 5) Informativa privacy;
- 6) DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile all'interno della sezione "E-procurement – Proc. d'acquisto", nell'apposito spazio condiviso denominato "Doc. di gara", della Piattaforma di e-procurement raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente.

2.2 Chiarimenti

Per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato "Chiarimenti", accessibile all'interno della sezione "E-procurement - Proc. d'acquisto", richiamando la procedura di gara di cui trattasi. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici potranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC isontinambiente.gare@legalmail.it ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, tramite la Piattaforma sopra citata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto e recupero/smaltimento, presso impianti autorizzati, dei sovvalli classificati con codice CER 19.12.12, prodotti dall'impianto di compostaggio sito in loc. Gesimis n.5 a Moraro (GO).

I sovvalli dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati ove potranno essere sottoposti a tutte le operazioni di recupero e/o smaltimento compatibili con il rifiuto di cui trattasi, escluse le operazioni di stoccaggio codificate con D15 ed R13, così come definite all'art.183 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

Per i dettagli si rimanda a quanto statuito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è costituito dal seguente lotto unico:

Tabella n.1 – Descrizione

Numero Lotto	Oggetto del lotto	CIG
1	Trasporto e smaltimento sovvalli provenienti dall'impianto di compostaggio di Moraro (GO)	795603254D

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto unico è: TRASPORTO E SMALTIMENTO SOVVALLI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MORARO (GO) - CIG 795603254D.

Tabella n.2 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Prezzo unitario a base di gara + IVA [€/ton]	Quantità [ton/anno]	Importo totale a base di gara + IVA (n.12 mesi)	Importo totale a base di gara + IVA (n.24 mesi)
i)	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi	90513000-6	P	182,00 (centottanta- due/00)	1.600,00 (millesei- cento/00)	€.291.200,00 (duecentottan- tottomiladue- cento/00)	€.582.400,00 (cinquecentot- tantaduequat- trocento/00)
ii)	Servizi di trasporto di rifiuti	90512000-9	S				

L'importo a base di gara per il periodo di n.24 mesi è pari ad €582.400,00, calcolato come prodotto tra il prezzo unitario a base di gara ed il quantitativo stimato di sovvalli da trasportare e recuperare/smaltire per la durata di n.24 mesi; detto importo è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo annuale degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad €1.000,00+IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara nel singolo lotto comprende i costi annuali della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari €110.000,00.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad €876.600,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di n.24 mesi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna del servizio. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno facoltà di estendere alle medesime condizioni la durata del Contratto per

un ulteriore periodo di n.12 mesi, previo accordo scritto tra le Parti con almeno n.30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del secondo anno.

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell'UE, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al Contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del Contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetto rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cosiddetto rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (si confronti Determinazione ANAC n.3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (si confronti Determinazione ANAC n.3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. n.267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DM 14.12.2010.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetto *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (si confronti la Circolare Ministero dell'Interno protocollo 25954 del 23.03.2016 e DPCM del 18.04.2013, come aggiornato dal DPCM del 24.11.2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17.02.2016.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro dell'UE o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, Categoria 4, classe E (superiore o uguale a 3.000 ton. inferiore a 6.000 ton.) o superiore, che ricomprenda altresì ogni mezzo impiegato nell'esecuzione del servizio; nel caso di trasporti transfrontalieri l'impresa dovrà essere iscritta nell'apposita sezione dell'Albo medesimo.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro dell'UE o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili, antecedenti alla data di pubblicazione del Disciplinare di gara, per un importo pari a €1.000.000,00; Tale requisito è richiesto in considerazione della particolare delicatezza e importanza del servizio nell'ottica dell'oggetto sociale perseguito dalla Stazione Appaltante.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Esecuzione negli ultimi n.3 (tre) anni di servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio, antecedente alla data di pubblicazione del Disciplinare di gara, almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara, della durata non inferiore a un anno e per un quantitativo annuo non inferiore a ton.1.600,00 (milleseicento/00). Il concorrente deve dichiarare nel dettaglio: committente, periodo di riferimento, oggetto, CER e quantità totale in tonnellate dei rifiuti gestiti ed importo del Contratto.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante la produzione di un originale, o copia conforme, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la produzione di un originale, o copia autentica, dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

e) disponibilità di almeno un impianto, regolarmente autorizzato, per il trattamento dei sovvalli, che ricomprenda il codice CER oggetto dell'appalto (19.12.12) e che sia autorizzato ad una capacità minima annua pari a 3.000 (tremila) ton o mc.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'autorizzazione dell'impianto.

Non saranno, comunque, ammessi alla procedura operatori che intendano svolgere, nell'ambito del presente Appalto, l'attività di commercio e/o intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, oppure di aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al Contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto dall'impresa partecipante in forma singola o cumulativamente dalle imprese componenti l'ATI o dall'impresa/e che svolgerà l'attività oggetto dell'iscrizione all'interno del R.T.I. o del consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del Codice (costituiti ovvero costituendi).

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici che svolgeranno l'attività oggetto dell'iscrizione, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il Contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie; l'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo Contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del Contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del Contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cotto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base, salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7, del Codice; pertanto, per la partecipazione alla gara, la garanzia ammonta ad €.11.648,00.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n.159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Contratto. L'eventuale

esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'articolo 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive n.123/2004, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della legge n.109/1994, deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice);
- 5) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice Civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n.445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.Lgs. n.82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (per esempio: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, eccetera).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PRESA VISIONE DEI SOVVALLI

Al fine di dare un'indicazione di massima delle caratteristiche dei sovvalli, il concorrente potrà far riferimento alle analisi allegate al Capitolato Speciale d'Appalto, eseguite su campioni dei sovvalli di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente potrà eseguire una presa visione congiunta con la Stazione Appaltante, previo appuntamento con la stessa, finalizzato ad un esame visivo dei rifiuti medesimi e ad eventuali analisi da effettuarsi su campioni degli stessi; in tal caso le spese di analisi saranno a totale onere e carico del concorrente stesso.

La presa visione, non obbligatoria al fine della partecipazione alla gara, sarà effettuabile, previo appuntamento da concordare con il Responsabile Ufficio Gare, Angelo Marchesan, telefono 0481.770625, email amarchesan@isontinambiente.it, fino a 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte; non verrà redatto alcun verbale di presa visione dei sovvalli.

Le caratteristiche dei sovvalli risultanti dalle analisi o da eventuali esami visivi, sono da considerarsi in ogni caso non vincolanti ai fini della formulazione dell'offerta e dell'esecuzione dell'appalto, dovendo l'Appaltatore, in ogni caso, accettare per intero le quantità che verranno conferite.

La presa visione potrà essere effettuata dal legale rappresentante della ditta concorrente (in caso di A.T.I., della ditta mandataria), ovvero da un suo procuratore o delegato o dal direttore tecnico, muniti di valido documento d'identità e documento/certificato comprovante il titolo in forza del quale si presenteranno al sopralluogo. Il soggetto che effettuerà il sopralluogo potrà rappresentare solo un concorrente, sia esso una ditta singola, un'A.T.I. o un consorzio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1300 del 20.12.2017

pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n.266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno caricare nell'apposita sezione relativa alla presentazione dell'offerta in "E-procurement – Proc. d'acquisto" della Piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente, la documentazione come di seguito meglio specificata, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 05.08.2019**. Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale termine perentorio.

A tale fine si specifica che:

- il termine sopra indicato si intende perentorio, ossia a pena di non ammissione alla gara;
- le offerte dovranno pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica.

Le offerte dovranno essere composte, a pena di esclusione dalla gara, dalla seguente documentazione:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta economica.

Abilitazione alla piattaforma: avviene collegandosi all'indirizzo riportato, entrando nell'avviso pubblicato nell'apposita sezione "Elenco Bandi e avvisi in corso" ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. Coloro che non sono ancora registrati potranno procedere, premendo il bottone "Registrati", alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi; dopo aver inserito un nominativo ed un indirizzo mail di riferimento – al quale perverrà una password provvisoria – premendo nuovamente il bottone "Registrati", il sistema richiederà l'inserimento di ulteriori specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password, al fine di completare con successo l'abilitazione alla procedura e di accedere alla scheda della gara in oggetto.

Caricamento dei documenti: effettuata l'autenticazione con le proprie credenziali alla piattaforma telematica, accedere alla scheda della gara dalla sezione "E-Procurement" – "Proc. d'acquisto", cliccare sull'icona raffigurante una lente d'ingrandimento ed accedere alla sezione "Documentazione" > "Documentazione"; premendo il bottone con l'immagine della cartella, si aprirà la finestra di selezione e caricamento file. Premere quindi "Seleziona file", cercare il documento sul proprio PC e premere "Avvia upload". Al termine di tale processo il sistema mostrerà l'avvenuto caricamento ed invierà una PEC di esito positivo di acquisizione del documento.

Nota: Per l'invio delle comunicazioni ai soggetti interessati alla procedura di gara, IS.A utilizzerà esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma; la validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso, si esegue accedendo alla sezione "Iscrizione > Dati" della piattaforma telematica, nell'apposito campo "Email PEC" all'interno dello step "Principale".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet della Piattaforma e-procurement succitata.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Documentazione Amministrativa" si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del Contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (ad esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad esempio dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'*Allegato A – Domanda di partecipazione* e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui in seguito.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al Contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il DGUE è compilabile in formato elettronico, anche tramite la Piattaforma telematica, e dovrà essere fornito esclusivamente in forma elettronica, in conformità all'articolo 85 del Codice.

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della *sezione C*. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del Contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il Contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.M. del 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della *sezione D*.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, deve indicare le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del Contratto.

Se il concorrente indica anche il/i subappaltatore/i potrà allegare:

- 1) DGUE, a firma del/i subappaltatore/i, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore/i.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. n.56/2017, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'articolo 80, comma 5, lettere f-bis e f-ter del Codice (si confronti il punto 15.3.1, n.1 del presente Disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui punto 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente Disciplinare;
- d) la sezione D, per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al punto 7.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.5/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter), del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con Delibera dell'Amministratore Unico di IS.A. di data 29.05.2015 (rev.4_2015) e di tutti gli altri atti e documenti adottati da IS.A. dell'ambito del MOG – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 reperibile sul sito internet aziendale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;
6. accetta, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, del Codice, di ricevere e trattare una quantità di sovvalli provenienti dall'impianto di compostaggio di Isontina Ambiente Srl non inferiore a 1.600 ton/anno per tutto il periodo di vigenza contrattuale;

7. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetto *white list*) istituito presso la competente Prefettura, oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetto *white list*) istituito presso la competente Prefettura;
8. dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella Informativa privacy, protocollo n. 3451 di data 24.05.2018, ed essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
9. dichiara il numero di conto corrente dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operare su tale conto ai sensi e per gli effetti della L. n.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
10. accetta e si impegna a comunicare, anche nel corso dell'esecuzione del Contratto, eventuali sopravvenute sentenze di condanna, anche non definitive, per reati di cui all'articolo 80, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.50/2016;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "*black list*"

11. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. del 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. n.633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. nel caso in cui il concorrente si sia avvalso della facoltà di visionare i sovvalli, dichiara di aver preso visione degli stessi;
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. n.267/1942

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. n.267/1942.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

17. PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della delibera ANAC n.157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49

del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Codice

19. copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato nel Contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al Contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il Contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n.82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA"

16.1 L'Offerta economica telematica si compone di:

- ❖ Offerta economica: l'importo unitario offerto per il servizio di trasporto e smaltimento sovvalli provenienti dall'impianto di compostaggio di Moraro (GO); detto importo dovrà essere inferiore all'importo unitario posto a base di gara, che è pari a €/ton.182,00;
- ❖ Dettaglio di Offerta economica: predisposto preferibilmente secondo il modello *Allegato_B-Offerta economica* allegato al presente Disciplinare di gara e contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a) il singolo prezzo offerto per il servizio di trasporto e smaltimento sovvalli provenienti dall'impianto di compostaggio di Moraro (GO), espresso sia in cifre che in lettere, comprensivo di tutte le imposte e contributi di legge ed al netto dell'IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o che superino l'importo a base d'asta.

16.2 Deposito telematico documentazione economica.

Per la presentazione dell'Offerta economica, il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso tramite inserimento delle proprie credenziali (indirizzo email e *password*) sulla piattaforma, deve:

a) inserire nel *form on line* proposto dalla piattaforma, all'interno della cella gialla, posta sotto la colonna "Offerta", l'importo unitario offerto per il servizio di trasporto e smaltimento sovvalli provenienti dall'impianto di compostaggio di Moraro (GO).

Si precisa che *i)* i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata, *ii)* le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire, ad esempio, i simboli % o €) e *iii)* il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due).

b) generare e scaricare il "Documento d'offerta generato" elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga.

Inserire nei successivi spazi di caricamento gli altri documenti inerenti l'offerta economica indicati nel "Dettaglio di offerta economica", in formato pdf firmato digitalmente. La dimensione massima consentita per ciascun file è 100 MB; l'ulteriore estensione del file .pdf firmato digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

c) confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata; tale operazione è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

16.3 In caso di difformità tra i valori economici inseriti nella documentazione di dettaglio di offerta economica e quanto indicato all'interno della sezione Offerta economica prevarrà quanto indicato nella sezione "Offerta economica".

La Stazione Appaltante ed il gestore della Piattaforma Net4market - CSAmed Srl declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del Codice. Pertanto, la fornitura in argomento verrà affidata all'operatore economico che offrirà il minor prezzo, mediante l'offerta del prezzo totale, onnicomprensivo di tutte le attività oggetto del presente appalto e specificate al successivo paragrafo 17.2.

17.2 Il prezzo totale posto a base di gara, per la durata di n.24 mesi, da ricavarsi come prodotto tra il prezzo unitario offerto per la quantità stimata di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli altri documenti di gara, espresso sia in cifre che in lettere, è pari a €.582.400,00 (cinquecentottantaduemilaquattrocento/00) al netto dell'IVA e dei costi in materia di sicurezza, derivanti dalle interferenze, che sono pari a €/anno 1.000,00 (mille/00).

17.3 Si precisa che la Stazione Appaltante, alla luce del criterio di aggiudicazione adottato, applicherà il disposto di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n.50/2016 per la valutazione della congruità, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

17.4 Ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis, del Codice dei Contratti, si procederà alla valutazione della congruità con determinazione della soglia di anomalia ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere alla medesima verifica e valutazione dell'eventuale anomalia di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

18.1 Apertura e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05.08.2019, alle ore 12:00 presso la sede di Isontina Ambiente Srl sita in via Cau de Mezo n.10 a Ronchi dei Legionari (GO) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno tre giorni prima della data fissata; parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma telematica di *e-procurement*, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà a:

- verificare le offerte pervenute tramite la piattaforma telematica;
- aprire le offerte dei concorrenti non esclusi e verificare che ciascuno di essi abbia caricato correttamente la Documentazione amministrativa e l'Offerta economica;
- aprire in successione, tramite la piattaforma telematica, tutte le offerte relative alla Documentazione amministrativa, al fine di accertare in ciascuna la presenza e regolarità di tutti i documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara; qualora si renda necessario, si eseguirà un esame più approfondito di detti documenti, ovvero si procederà con richieste di integrazioni o chiarimenti, anche ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016;
- redigere un apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5 primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.

18.2 Apertura e valutazione delle offerte economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà ad aprire in successione, tramite la piattaforma telematica, tutte le Offerte economiche dei concorrenti non esclusi al fine di accertare in ciascuna la presenza e regolarità di tutti i documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- dare lettura degli importi complessivi offerti;
- predisporre la graduatoria delle offerte;
- valutare la congruità delle offerte e verificare la sussistenza di offerte sospette di anomalia, ai fini dell'avvio del relativo sub-procedimento di analisi secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Ai fini dell'aggiudicazione, secondo il criterio stabilito al precedente paragrafo 17, sarà considerato e confrontato il solo prezzo unitario offerto; in caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

In caso di offerte recanti il medesimo prezzo, l'aggiudicatario verrà individuato mediante sorteggio.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis), del Codice, il calcolo dell'anomalia verrà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa; qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice; tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis e 89, e dall'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetto *white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n.190/2012 e dell'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal Contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011.

Il Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice e del D.M. del 02.12.2016 (GU 25.1.2017 n.20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa €2.500,00; la Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di appalto, i Contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

21. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto l'impegno da parte del concorrente a ricevere e trattare una quantità di sovvalli proveniente dall'impianto di Isontina Ambiente Srl non inferiore a 1.600 ton/anno per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 6. del paragrafo 15.3.1). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la Stazione Appaltante non procederà alla stipula del Contratto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Gorizia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

Ronchi dei Legionari, 21.06.2019.

Allegati n.2, c.s.d..

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giuliano Sponton